




Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 49 Anno 2022

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di redazione	5
Giuseppe Vedovato. Un Italiano per l'Europa Alfonso Andria	8
Felice Barnabei, un uomo delle istituzioni: il Museo Nazionale Romano e il Museo di Villa Giulia a Roma Pietro Graziani	14
Conoscenza del Patrimonio Culturale	
Luiz Oosterbeek Vers le Patrimoine du 3 ^{ème} millénaire: archéologie et transdisciplinarité	18
laia Tucci Centri storici. Una definizione mai formulata	26
Cultura come fattore di sviluppo	
Francesco Moneta Sempre più cultura nella comunicazione d'impresa	46
Luciano Monti, Giulio Vannini Il contributo del patrimonio culturale privato agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	50
Stefania Monteverde Ricollegare scuola e patrimonio culturale: formazione dei docenti e musei gratis per le scuole	56
Metodi e strumenti del patrimonio culturale	
Vincenzo Trione I musei, tra offline e online	66
Lorenza Fruci La dimensione phygital nella fruizione della cultura e dello spettacolo dal vivo	72
Elena Sinibaldi Turismo culturale e l'etica della partecipazione	82
Hamza Zirem "Sognando Basilicata" dell'artista Mina Larocca	86
Appendice	
Premio "Patrimoni Viventi. Edizione 2022: i vincitori"	93

Comitato di Redazione



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Presidente: Alfonso Andria

andria.ipad@gmail.com

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

redazione@qaeditoria.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@alice.it

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

alborelivadie@libero.it

Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura

moreljp77@gmail.com

Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale
Beni librari,
documentali, audiovisivi

schvoerer@orange.fr

Francesco Caruso Responsabile settore

francescocaruso@hotmail.it

"Cultura come fattore di sviluppo"

Piero Pierotti Territorio storico,
ambiente, paesaggio

pieropierotti.pisa@gmail.com

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"

dieterrichter@uni-bremen.de

Informatica e beni culturali

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale

matilderomito@gmail.com

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo
sul turismo culturale

adamendola@unisa.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale
Monica Valiante

univeur@univeur.org

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

Per consultare i numeri
precedenti e i titoli delle
pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione
Mission

Per commentare
gli articoli:
univeur@univeur.org

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)

Tel. +39 089 857669 - 089 858195 - Fax +39 089 857711

univeur@univeur.org - www.univeur.org

Main Sponsor: 
Villa Rufolo | Festival

ISSN 2280-9376



Iaia Tucci

Iaia Tucci,
Architetto



I centri storici situati sul territorio italiano (Cardinale 2019, p. 19).

Centri storici. Una definizione mai formulata

Problema definitorio

In Italia si contano 22 621 centri storici¹. Al fine di individuare le corrette modalità di intervento mediante le quali è possibile agire per garantirne la tutela, si avverte la necessità preliminare di mettere a fuoco l'oggetto in analisi, avviando la ricerca di una definizione il più possibile precisa di "centro storico".

La questione dei centri storici non è di facile impostazione, date le difficoltà incontrate nel corso del tempo da parte dei legislatori e degli urbanisti, nel momento in cui si è tentato di circoscrivere l'oggetto della tutela e i tentativi del passato hanno avuto come risultato una proposizione oscillante. Il problema dei centri storici appare come "un problema infinito perché non sembra si sia ancora trovato un elemento qualificatore attorno al quale il giurista possa coagulare un'ipotesi, o meglio, un concetto individuatore"².

Il tema dei centri storici si presenta come una "peculiarità tutta italiana"³, affacciandosi sul piano culturale e della disciplina giuridica dagli anni Sessanta, in coincidenza con il boom economico e con lo sviluppo delle città. Tuttavia, già a partire dal secondo dopoguerra si possono rintracciare le necessità, espresse da un gruppo di studiosi, di confrontarsi con le realtà di antichi nuclei urbani, intese come entità distinte e dotate di propri caratteri peculiari: Giovanni Astengo, Luigi Piccinato, Giuseppe Campos Venuti, Italo Insolera, Ludovico Muratori, Roberto Pane sono solamente alcuni degli urbanisti e architetti che prendono in considerazione nuove posizioni di salvaguardia dei centri storici, formulando ipotesi di conservazione edificate sull'intangibilità dell'intero nucleo storico, e non selezionate porzioni o singoli edifici.

La metà del secolo scorso vede, quindi, l'esigenza di protezione del centro storico come nuovo, prioritario obiettivo che conduce a un dibattito acceso spronato, da un lato, da uno strumentario esiguo e scarsamente idoneo e, dall'altro, da iniziative di professionisti e associazioni. Se insufficiente è, nella nascente scienza giuridica urbanistica, la divisione in zone del piano regolatore generale, secondo la quale il piano deve indicare "la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona"⁴, e inattuata sono destinate a restare le previsioni del piano territoriale di coordinamento⁵, nel settembre del 1960, emergono nuove e più definitive indicazioni grazie ai

¹ MAGRIN 2019, p. 17. L'autore indica che "questo dato, esito di una ricerca commissionata da Ministero dei Beni Culturali e Ambientali nel 1991 e restituita in un elenco due anni più tardi, considera gli insediamenti che alla data dal primo censimento post-unitario raccoglievano più di cento abitanti e che si sono rilevati presenti al rilevamento Istat del 1981" e specifica che "a questo significativo ma non completo elenco di 16 774 insediamenti la ricerca aggiunge, mediante analisi bibliografica e cartografica, quei nuclei che dal 1881 non raggiungevano i 100 abitanti, ma che si sono evoluti in maniera significativa nei decenni successivi, e i pochi nuclei di fondazione post-unitaria che presentano ad oggi caratteri peculiari riconosciuti" (*ibidem*).

² BENVENUTI 1997, p. 1.

³ ANGIULI 2015, p. 4. Bisogna, tuttavia, specificare che in alcuni paesi europei considerazioni urbanistiche e architettoniche su realtà interne alla città e possedenti valori artistico-monumentali erano già in atto fin dal secondo dopoguerra e, in qualche caso, anche nel corso degli anni Venti e Trenta, iniziando a fare corpo a una serie di strumenti di analisi e pianificazione (D'ALESSIO 1983, p. 7).

⁴ L. 17/08/1942, n. 1150, art. 7, n. 2.

⁵ ANGIULI 2015, p. 5.



principi fissati nella Carta di Gubbio, che segna la svolta in materia e le cui conclusioni influenzeranno le successive elaborazioni in materia di centri storici.

Questo dibattito, oramai più che sessantennale, non ha ancora registrato un risultato definitivo. A livello concreto ha prodotto soluzioni ancora minori di elaborazioni teoriche, e si presenta sempre più ardua la ricerca dell'oggetto di tutela da definire, a causa della presenza di "numerosi ostacoli che rendono sempre più difficile una visione sintetica e chiara di un tema particolarmente esteso e complesso"⁶.

Il dibattito, pertanto, resta aperto e si impenna intorno alla fondamentale distinzione fra l'accezione culturale e l'accezione urbanistica di centro storico, volendo collocare tale oggetto rispettivamente all'interno della materia di beni culturali o nell'ambito di quanto si riferisce alla gestione complessiva dal territorio⁷.

Centro storico culturale

Prima che il dibattito sopra accennato avesse luogo, il concetto di centro storico ha gravitato nell'ambito della tutela culturale, secondo la quale l'oggetto di studio è assunto meramente come contenitore di singoli monumenti aventi interesse ai fini culturali, considerati nella loro individualità. Lo spazio che circonda il singolo elemento ne compone soltanto lo sfondo e su di esso si può intervenire, purché si garantisca la tutela dei singoli beni⁸.

Leggi del 1939


In questo quadro culturale, per quel che concerne la disciplina giuridica a presidio dei centri storici, si collocano le due leggi del 1939 in materia di tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, che prendono le mosse dopo una serie di interventi diretti al risanamento attraverso distruzioni e ristrutturazioni del tessuto urbano. Le leggi, nonostante manchino di considerazione dei centri storici, si accomunano per l'introduzione della disciplina vincolistica che ha costituito per anni un punto di riferimento nell'ambito dei centri storici, dovuto alla genericità delle formule giuridiche di riferimento, consentendo una maggiore inclusività ed elasticità interpretativa.

La legge del 1° giugno 1939, n. 1089, sulla *Tutela delle cose*

⁶ MIARELLI MARIANI 1992, p. 37. L'architetto ne esplicita due: "l'eccessiva "ideologizzazione" della questione", pretendendo di utilizzare i centri storici come campo applicativo ed elemento risolutivo di problemi sociali, e l'assenza di una "visione totale di "città storica"" (*idibem*).

⁷ D'ALESSIO 1994, p. 9.

⁸ *Ivi*, p. 445.



d'interesse artistico e storico, non prende in considerazione i centri storici, o un'entità complessivamente identificabile come tale, ma si focalizza su "cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute, di interesse particolarmente importante"⁹, facendo riferimento perciò a monumenti costituiti da singoli edifici. Il centro storico non viene contemplato nella sua totalità ma vengono sottoposti a tutela i beni storici e artistici considerati solamente per il loro singolo valore e non come componenti di un ambiente degno di salvaguardia, che viene subordinato come cornice dell'immobile stesso. All'ambiente non viene attribuito alcun valore, esso non è soggetto a vincolo diretto – come gli immobili stessi – ma a una presa in considerazione per via indiretta, sottoposto a un vincolo basato su prescrizioni generali ("distanze, le misure e le altre norme"¹⁰) che il Ministro può imporre per "evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro"¹¹, tanto più che l'esercizio di tale facoltà "è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori"¹². Ciononostante, gli strumenti della legge hanno prodotto risultati – marginali – di salvaguardia, avendo interpretato l'art. 21, per quanto lontano dalle esigenze dei centri storici, come un riferimento a garanzia della salvaguardia delle condizioni ambientali esterne, ma la tutela e la valorizzazione dell'intero assetto ambiente rimangono estranee alla legge 1089. Stessa conclusione si può estendere alla legge del 29 giugno 1939, n. 1497, sulla *Protezione delle bellezze naturali*, che tuttavia insinua una relazione tra la tutela del centro storico e il concetto di paesaggio, individuando come beni oggetto di tutela, accanto alle "cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale"¹³, alle "ville, i giardini e i parchi che [...] si distinguono per la loro non comune bellezza"¹⁴ e alle "bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere"¹⁵, anche i "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale"¹⁶. In tal modo si assicura la protezione non soltanto di bellezze individuali, ma anche di bellezze d'insieme, ossia di beni che traggono i propri pregi dal modo in cui si compongono e si correlano,

⁹ L. 1/06/1939, n. 1089, art. 2.

¹⁰ *Ivi*, art. 21.

¹¹ *Ibidem*.


¹² *Ibidem*.

¹³ L. 29/06/1939, n. 1497, art. 1, n. 1.

¹⁴ *Ivi*, art. 1, n. 2.

¹⁵ *Ivi*, art. 1, n. 4.

¹⁶ *Ivi*, art. 1, n. 3.



Assisi.

assumendo significato nel complesso in cui si inseriscono, richiamando a sé un valore “estetico e tradizionale”.

La tutela, limitata all’“esteriore aspetto”¹⁷, di queste bellezze d’insieme si annoda all’elaborazione di un piano territoriale paesistico, “al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica”¹⁸, costituendo una visione di centro storico come elemento specifico dell’interesse paesaggistico, che mal si presta a comporsi come efficace strumento di tutela per i centri storici in cui difficilmente si rileva la componente paesaggistica¹⁹.

Questa legge si può sicuramente considerare come uno strumento non trascurabile per le riflessioni giuridiche relative ai centri storici, in quanto imposta un primo passo verso il superamento della concezione riduttiva e individualistica di centro storico e affermando la nascita del concetto di bene culturale-ambientale²⁰.

Limitazioni dell’aspetto culturale

In questa prima fase si è visto come si tende a privilegiare il momento della tutela culturale di questi elementi “culturalmente qualificati”²¹. Chiare sono le limitazioni, sia applicative che teoriche, del concetto di centro storico, per il quale insufficientemente si distingue se la tutela e la definizione stessa dell’oggetto aderisca al solo carattere storico, ossia all’epoca risalente²², oppure se sia necessaria anche una ulteriore caratteristica artistico-ambientale²³.

Appare quasi subito evidente una nuova presa di coscienza, nata dall’inadeguatezza del sistema risultante delle leggi del 1939, che ignorano il problema dei centri storici e mirano ad una tutela “passiva”²⁴ dei singoli immobili, sviluppando una normativa vincolistica puntale, che prescinde dal complesso

¹⁷ *Ivi*, art. 7.

¹⁸ *Ivi*, art. 5.

¹⁹ PERINI 2000, p. 317.

²⁰ Poi elaborato dalla commissione Franceschini.

²¹ D’ALESSIO 1983, p. 32.

²² “Le zone dichiarate bene ambientale possono comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico” (Atti della Commissione Franceschini, Titolo III, Dichiarazione XXXIX).

²³ Si fa riferimento al precedentemente citato “valore estetico” della legge sulla Protezione delle bellezze naturali (L. 29/06/1939, n. 1497, art. 1, n. 3).

²⁴ D’ANGELO 1994, p. 213.



ambientale in cui sono inseriti, andando quindi a congelare e musealizzare questi centri, condannandoli a una paralisi: “un vasto quartiere, o peggio ancora, una intera città, non possono essere in nessun caso trattati alla stregua di un monumento [che] non può coincidere con una realtà socialmente ed economicamente attiva, sia pure nella consapevolezza di dover tener conto delle caratteristiche e delle esigenze derivanti dalla presenza, in essa, di precisi valori culturali”²⁵.

Centro storico urbanistico

La nozione urbanistica di centro storico nasce come qualificatrice di “tessuti urbani che pur non costituendo beni culturali nel senso proprio del termine, tuttavia possiedono, sia pure in maniera minore, dei valori culturali”²⁶.

La nascita del centro storico urbanistico si lega al passaggio dalla società preindustriale alla società industriale e alle dirette ripercussioni che questo opera sulle città: in Italia, in particolare, le operazioni sull’assetto esistente pongono in primo piano l’esigenza di un risanamento igienico-sanitario che nell’operato si traducono nella pratica degli sventramenti e nella conseguente trasformazione dei centri urbani antichi²⁷. In un primo momento lo sviluppo dell’industria edilizia si concentra nel perimetro della città esistente, fino a quando l’urbanizzazione si orienta verso le aree esterne e si va affermando la pratica del diradamento dei centri storici per isolare e mettere in luce gli antichi monumenti, ponendo rimedio al problema igienico. Queste impostazioni trovano riscontro nei piani regolatori degli anni Trenta del secolo scorso²⁸.

La svolta urbanistica

Come precedentemente scritto, il punto di svolta che si registra in materia di centri storici avviene, propriamente, a partire dagli anni Sessanta con la traslazione della nozione di centro storico culturale a centro storico visto come bene da proteggere, e non semplicemente conservare²⁹, nella sua interezza.

L’esigenza di tutela viene inizialmente espressa dalla Carta di Gubbio del settembre 1960, nella quale si auspica l’estensione della tutela a tutta la città storica, che va considerata non più come somma dei suoi singoli monumenti, ma nella sua globalità, come unità complessiva caratterizzata da parametri storici e artistici. La Carta ha il merito di gettare le basi per

²⁵ D’ALESSIO 1983, p. 40.

²⁶ GIANNINI 1973, p. 57.

²⁷ Emblematico è il piano di risanamento di Napoli, che permise il taglio dell’antico tessuto edilizio con la creazione, facilitata dalla legge del 25/06/1865, n. 2359, sulle *Espropriazioni per causa di pubblica utilità*, di Corso Umberto I (CROVA 2020, pp. 148-149).

²⁸ Si vedano, ad esempio, i piani di Bari vecchia del 1930 e di Bergamo alta del 1934 (*ivi*, pp. 152-153).

²⁹ SCOCA – D’ORSOGNA 1997, p. 41.



una riflessione più ampia sul concetto e sulla tutela dei centri storici, in quanto ne mette in crisi la visione che li definisce come realtà inquadrabili esclusivamente tra i beni di natura culturale.

I nuovi concetti vengono ripresi dalla *Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, presieduta dal Francesco Franceschini, da cui officiosamente prende il nome, istituita dalla legge n. 310 del 26 aprile 1964 e che opera fino al 1967. La commissione definisce "centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimoniano i caratteri di una viva cultura urbana"³⁰.

La commissione inoltre inserisce "le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà [...] e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa"³¹ nella categoria di beni culturali ambientali, come distinti da opere monumentali singole perché valente valore unitario. È evidente la consapevolezza delle diverse realtà urbane e l'intenzione di fornire una definizione il più complessiva possibile e di prendere in considerazione la presenza del fattore umano, la cui sorte si lega al centro storico.

Il centro storico appare ancora iscritto nell'ambito dei beni culturali: la scelta della commissione, consapevole dell'acceso dibattito del periodo, è quella di non affrontare la questione urbanistica, affidando alla legislazione futura lo sviluppo dei principi fondamentali sul piano operativo, e di limitarsi, invece, a enunciare, delle vie generali da percorrere per la tutela, attuata mediante "misure cautelari (quali la temporanea sospensione di attività edilizie ad essi inerenti), e definitive mediante Piani regolatori"³². I risvolti urbanistici della tutela si fondano sulla consapevolezza che lo strumentario dei beni culturali non si presenta sempre sufficiente per la disciplina e può essere integrato con strumenti urbanistici³³.

Il centro storico nella disciplina urbanistica

La prima considerazione dei centri storici da parte degli strumenti urbanistici avviene con la legge del 6 giugno 1967, n. 765, la c.d. Legge-Ponte: è prevista, all'art. 17, 5° comma, la tutela dell'elemento definito "agglomerato urbano [che] rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale"³⁴.

³⁰ Atti della Commissione Franceschini, Titolo III, Dichiarazione XL.

³¹ *Ivi*, Dichiarazione XXXIX.

³² *Ivi*, Dichiarazione XL.

³³ SCOCA – D'ORSOGNA 1997, p. 42.

³⁴ L. 6/08/1967, n. 765, art. 17.



Lecce.



La legge integra la legge urbanistica nazionale del 17 agosto 1942, n. 1150, e sottopone l'agglomerato a tutela attraverso l'imposizione di vincoli che prevedono il divieto di costruzione su aree libere e di modifiche di volumi³⁵, portando a un blocco costruttivo dei centri storici³⁶. Tuttavia, tale normativa non definisce gli agglomerati, né fornisce criteri per la loro delimitazione.

L'art. 17 della stessa legge ha contemplato anche la delimitazione del territorio comunale in "zone territoriali omogenee"³⁷, individuate dal decreto interministeriale del 2 aprile del 1968, n. 1444, ancora vigente, che disciplina gli *standard* urbanistici, ossia una serie di regole di tecnica urbanistica che caratterizzano la pianificazione. Tra le varie zone territoriali omogenee, il decreto distingue la zona territoriale omogenea A, che ricomprende "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi"³⁸. Questo mostra un tentativo di estensione dei criteri per l'individuazione di zone da tutelare, con una formulazione poco lontana rispetto a quella descritta dalla legge-ponte, rivelando come sia data per acquisita una nozione urbanistica di centro storico, come area urbana dotata di caratteri specifici che fanno leva sui fattori culturali.

Da questa approssimata definizione proveniente dal decreto ne è conseguito l'affermarsi di una interpretazione elastica, secondo la quale per centro storico "deve intendersi esclusivamente e semplicemente quello che viene definito come tale dalla norma. [...] bisognerà riferirsi non tanto alle norme legislative, quanto soprattutto alle disposizioni precettive degli strumenti urbanistici"³⁹, che ne consentono la delimitazione in quanto si dichiara come una scelta urbanistica vera e propria⁴⁰.

Negli anni Sessanta, quindi, si evince come il problema dei

³⁵ "Sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale" (*Ibidem*).

³⁶ GIANNINI 1973, p. 57.

³⁷ L. 6/08/1967, n. 765, art. 17, cc. 8-9.

³⁸ D. Interm. 2/04/1968, n. 1444, art. 2, comma 1, sui *Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti*.

³⁹ D'ALESSIO 1983, p. 461.

⁴⁰ SCOCA - D'ORSOGNA 1997, p. 45.



centri storici non poteva essere risolto solo con la disciplina dei beni culturali e ambientali, perché vincolistica e conservativa, rendendo necessario il coinvolgimento degli strumenti urbanistici, che si è limitato a riprodurre un sistema di tutela simile a quello che era previsto dalla tutela di stampo culturale⁴¹.

Normativa recente

Negli ultimi decenni, la normativa ha tentato di definire il centro storico, scontrandosi tuttavia con non poche difficoltà. Recentemente, l'oggetto in questione è stato considerato come elemento in costante rapporto con l'evoluzione della vita insediata in esso: in questa direzione si instrada la legge regionale del 22 dicembre 1999, n. 38, relativa alle *Norme del governo del territorio*, che definisce centri storici "gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee"⁴², la cui perimetrazione è basata su fonti cartografiche. "Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio"⁴³.

La legge, quindi, non inserisce criteri temporali, ma fa riferimento a parametri derivanti dalla presenza antropica, i cui interessi ed esigenze modificano costantemente il territorio⁴⁴. Inoltre, si nota come i centri storici vengono scarsamente considerati nella riflessione giuridica recente o, se considerati, vengono ricondotti alla categoria di beni culturali.

Nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, costituente il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, non si fa riferimento ai centri storici nel novero dei beni culturali elencati all'articolo 2 e 3. I beni non compresi in queste categorie vengono individuati come "beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà"⁴⁵, richiamando la definizione già proposta dalla Commissione Franceschini trent'anni prima.

Il centro storico non viene compreso nella categoria dei beni culturali neanche dal decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, denominato *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che li definisce come cose immobili e mobili che "presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,

⁴¹ PERINI 2000, p. 318.

⁴² L.R. 22/12/1999, n. 38, art. 60, sulla *Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali*.

⁴³ *Ivi*, c. 2.

⁴⁴ SANAPO 2001, p. 4.

⁴⁵ D. Lgs. 29/10/1999, n. 490, art. 4.



archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà⁴⁶.

Soltanto con il decreto correttivo 26 marzo 2008, n. 63, si riconducono i “centri e nuclei storici”⁴⁷ all’interno della categoria di beni paesaggistici, definiti come beni “che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”⁴⁸, un chiaro richiamo alla legge n. 1497 del 1939. I centri storici, non rientrando nella categoria di beni culturali, vengono inclusi tra quelle categorie di beni sottoposti a tutela paesaggistica.

Tuttavia, si nota che, anche se apparentemente non in contraddizione con la nozione di paesaggio inteso come “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”⁴⁹, la circoscrizione del centro storico nell’ambito paesaggistico può condurre a dei risultati negativi dovuti a interventi in linea con l’aspetto paesaggistico⁵⁰.

Infine, un ultimo sforzo in ambito giuridico consiste nel disegno di legge, attualmente in esame, n. 970, sulle *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*, il quale si registra come nuovo tentativo di approccio alla questione dei centri storici, definiti ora come “beni culturali d’insieme”⁵¹, costituenti “più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà”⁵². Il d.d.l. ripropone le misure di protezione e conservazione del Codice Urbani e assicura una tutela “finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione”⁵³.

Convenzioni internazionali

Le considerazioni finora svolte si riflettono parallelamente nelle enunciazioni delle Carte internazionali, mostrando la tendenza a rivolgersi verso una visione più ampia dell’oggetto in esame.

Connessa ancora a ideologie che vedono il centro storico come espressione culturale ma rappresentante di un primo fondamentale tentativo di ampliamento della definizione di ‘monumento’, la Convenzione de L’Aja per la *Protezione di beni culturali in caso di conflitto armato*, stipulata nel 1954

⁴⁶ D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, art. 2, comma 2.

⁴⁷ D. Lgs. 26/03/2008, n. 63, art. 2, lett. f, n. 2.

⁴⁸ D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, art. 136, lett. c.

⁴⁹ *Ivi*, art. 131.

⁵⁰ ANGIULI 2015, p. 19.

⁵¹ D.D.L. 970, art. 2, c. 1.

⁵² *Ivi*, art. 1, c. 1.

⁵³ *Ibidem*.



ma ratificata in Italia nel 1958, introduce il concetto di “centri monumentali”⁵⁴, ossia “centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali”⁵⁵, qualificati per l’offerta di un interesse storico o artistico, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli⁵⁶.

Gli anni Settanta, come sopra descritto, si aprono a una svolta di carattere urbanistico, con la considerazione del valore dell’ambiente urbano.

La Convenzione riguardante la *Protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale*, firmata a Parigi il 16 novembre del 1972 in occasione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), consacra come parte del patrimonio culturale i “siti”, espressi come “opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico”⁵⁷. Incoraggiando le nazioni a identificare il proprio patrimonio, il testo rivela come il salto a scala mondiale avviene solamente nel caso in cui venga riconosciuta la titolarità di “eccezionale valore universale”⁵⁸, un contributo culturale, storico o scientifico, rappresentativo di un’autenticità e importanza tale da giustificare la protezione permanente a carico della comunità internazionale. L’attributo di valore viene sistematizzato mediante una lista di dieci criteri di valutazione⁵⁹; ad oggi, la lista del patrimonio mondiale conta 1 154 soggetti, di cui 60 sono centri storici (circa il 5%). L’Italia è il paese che ne detiene il maggior numero: di 58 soggetti, 7 sono centri storici (circa il 12%)⁶⁰.

Nel medesimo anno, in Italia viene stilata la *Carta del restauro*, la prima che espressamente considera i centri storici, promuovendone la salvaguardia e il restauro⁶¹. In particolare, l’allegato dedicato alla loro tutela, li precisa come “insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche”⁶². Il carattere storico degli insediamenti viene riferito alla manifestazione di “testimonianze di civiltà”⁶³, una qualifica già accennata dalla Commissione Franceschini.

La Carta, con una definizione che potrebbe essere considerata non pienamente esaustiva, evidenzia una visione ampia del centro storico, espressamente consapevole circa la necessità di una salvaguardia estesa e specifica. Riportando una defini-

⁵⁴ Convenzione de L’Aja, 1954, art. 1, c. c.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ *Ivi*, cc. a-b.

⁵⁷ Convenzione sul patrimonio mondiale culturale e naturale, 1972, art. 1. La definizione viene poi revisionata nella *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa*, conclusa a Granada il 3 ottobre 1985, per cui i siti sono “opere combinate dell’uomo e della natura parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei per essere oggetto di una delimitazione topografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico” (art. 1, c. 1).

⁵⁸ L’“eccezionale valore universale” rappresenta il concetto base su cui fa perno il riconoscimento di un *World Heritage*, definito come “significato culturale e/o naturale talmente eccezionale da trascendere i confini nazionali e essere di importanza condivisa per le generazioni presenti e future dell’intera umanità” (*Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, 2021, art. 49).

⁵⁹ In questa sede, i criteri maggiormente significativi da riportare sono quelli che si ritengono relativi ai centri storici, possibilmente correlati a “un simbolo significativo dell’interazione umana che abbia influenzato lo sviluppo dell’architettura o della tecnologia delle arti monumentali, dello sviluppo urbano o della creazione dei paesaggi, in un dato periodo o in una determinata area culturale” (*ivi*, art. 77, lett. II), “un esempio eminente di un tipo di costruzione o di un insieme architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri un periodo o dei periodi significativi della storia umana” (*ivi*, lett. IV), “un esempio eminente di insediamento umano tradizionale, di sfruttamento tradizionale del territorio o del mare, che sia rappresentativo di una cultura (o di culture) o dell’interazione umana con l’ambiente, specialmente quando questo è stato reso vulnerabile da un cambiamento irreversibile” (*ivi*, lett. V).

⁶⁰ Il calcolo è svolto da chi scrive, sfruttando la lista del patrimonio pubblicata sul sito dell’UNESCO.

⁶¹ C. 06/04/1972, n. 117, art. 2.

⁶² *Ivi*, allegato D, relativo alle *Istruzioni per la tutela dei “Centri Storici”*.

⁶³ *Ibidem*.



zione concettualmente simile, la *Carta internazionale per la salvaguardia delle città storiche*, redatta dall'ICOMOS e firmata a Washington, esprime le misure necessarie per la loro conservazione, protezione, sviluppo e adattamento alla vita contemporanea. La Carta fa riferimento a "città, grandi o piccole, ed i centri o quartieri storici, con il loro ambiente naturale o costruito, che esprimono, oltre alla loro qualità di documento storico, i valori peculiari di civiltà urbane tradizionali"⁶⁴.

Similmente, nella seconda metà del decennio, si continuano a adottare strumenti di tutela, indissolubilmente legata a elementi formali, con un'estesa visione della città storica, considerata nella sua interezza.

Se un impulso in questa direzione è rappresentato dalla *Carta europea del patrimonio architettonico*, firmata ad Amsterdam nel 1975, la quale conferma che "il patrimonio architettonico europeo non è formato soltanto dai nostri monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi degli edifici che costituiscono le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente naturale o costruito"⁶⁵, certamente l'indirizzo viene recepito dal documento dell'UNESCO dell'anno seguente, la *Raccomandazione concernente la tutela e il ruolo attuale delle aree storiche*, adottata dalla Conferenza generale a Nairobi il 26 novembre 1976, seconda la quale si definiscono aree storiche come "qualunque gruppo di edifici, strutture e spazi aperti che includono siti archeologici e paleontologici, che costituiscono insediamenti umani in un ambiente urbano o rurale, la cui coesione e valore sono riconosciuti, da un punto di vista archeologico, architettonico, preistorico, storico, estetico o socioculturale"⁶⁶.


Una decodificazione notevole viene portata alla luce dal Comitato internazionale delle città e dei villaggi storici (CIVVIH - *Comité International des Villes et Villages Historiques*), fondato nel 1982 dall'ICOMOS, mediante *I principi de La Valletta per la salvaguardia e la gestione delle città e delle aree urbane storiche*, adottati il 28 novembre 2011, che aggiornano gli approcci e le considerazioni contenute nella Carta di Washington (1987) e nelle Raccomandazioni di Nairobi (1976), e riflettono una maggiore consapevolezza relativa al patrimonio storico e al valore identitario di centro storico. Il testo così recita:

"Le città e le aree urbane storiche sono costituite da elementi tangibili ed intangibili. Gli elementi tangibili includono, oltre alla struttura urbana, gli elementi architettonici, i paesaggi al-

⁶⁴ Carta di Washington, ottobre 1987, preambolo.

⁶⁵ Carta di Amsterdam, 1975, art. 1.

⁶⁶ Raccomandazione di Nairobi, 26 novembre 1976, art. 1. Durante la ricerca della documentazione, si è acquisito solamente il testo in lingua inglese; in questa sede si riporta una traduzione operata da chi scrive.



Napoli.

l'interno ed intorno alla città, le testimonianze archeologiche, i panorami, i profili urbani (skylines), le prospettive ed i punti di riferimento. Gli elementi intangibili includono le attività, le funzioni simboliche e storiche, le pratiche culturali, le tradizioni, le memorie ed i riferimenti culturali che costituiscono la sostanza del loro valore storico. Le città e le aree urbane storiche sono strutture spaziali che testimoniano l'evoluzione di una società e della sua identità culturale. Esse sono parte integrante di un più ampio contesto naturale o antropizzato dal quale devono essere considerate inscindibili. Città e aree urbane storiche sono la testimonianza vivente del passato che le ha generate. Le aree storiche o della tradizione sono parte della vita quotidiana delle persone"⁶⁷.


Per quanto l'elaborato non interpreti esaustivamente alcuni nodi relativi al rapporto con l'edilizia contemporanea, le riflessioni esposte offrono indiscutibilmente criteri di analisi interessanti e consegnano uno strumento utile che segna un avanzamento nel dibattito relativo ai centri storici.

Terminologia

La formula "centro storico" è in sé una fonte di equivoci, poiché esprime un concetto troppo generico per consentire una comprensione puntuale della realtà cui ci si riferisce⁶⁸. Ciò è portato alla luce dalla varietà di termini che i piani regolatori espongono nella zonizzazione in ambito storico della città, il quale viene battezzato come "area centrale,

⁶⁷ I principi de La Valletta, 2011, art. 1.

⁶⁸ BENVENUTI 1973, p. 131.



L'ubicazione dei centri storici in rapporto con l'estensione comunale (Magrin 2019, pp. 90-91).

antica, storica, storicizzata, di prima classe, isolati storici e architetture di pregio, ambiti di valorizzazione del patrimonio culturale e storico; centri storici e nuclei di antica formazione; aree residenziali di conservazione, aree residenziali consolidate, aree residenziali di consolidamento⁶⁹, e così via.

Si comprende, perciò, come una prima osservazione da esplicitare ricada proprio sul termine "centro", il quale potrebbe non presentarsi come il più appropriato a esprimere la struttura complessa della realtà che si definisce "centro storico": la città si configura come un organismo composito stratificatosi nel tempo, i cui processi evolutivi non necessariamente comportano uno sviluppo omnidirezionale, facendo conseguentemente cadere la generica idea di centralità che il termine in analisi sottintende. Questa potrebbe rappresentare una delle ragioni per cui gli strumenti urbanistici vigenti hanno adottato nuovi termini descrittivi, quali "tessuto"⁷⁰, "insediamento"⁷¹, "complesso"⁷².

Un'ulteriore riflessione da considerare è come l'aggettivo "storico", a partire dagli anni Cinquanta⁷³, abbia subito una ri-

⁶⁹ VOLPIANO 2019, p. 35.

⁷⁰ P.R.G. di Roma.

⁷¹ P.R.G. di Napoli.

⁷² P.R.G. di Pescara.

⁷³ FREGNA 1973, p. 11.



prensione, preferendo a questo il termine “antico”. Questa distinzione, diffusa e sostenuta particolarmente nell’ambiente napoletano⁷⁴, osserva che “se il Centro antico corrisponde all’ambito della stratificazione archeologica, quello storico è la città stessa nel suo insieme, ivi compresi i suoi agglomerati moderni”⁷⁵. Secondo questa concezione, il termine “antico” esclude sia il nuovo che il moderno, mentre il termine “storico” include l’uno e l’altro. Il centro storico è da considerare la città nel suo insieme, mentre antico è il suo nucleo primitivo: ciò che è antico è storico, ma non tutto ciò che è storico è antico⁷⁶. Se alcuni sostengono che la dualità è di per sé poco significativa, rilegata a dibattiti di carattere lessicale⁷⁷, altri ritengono che la distinzione comporti conseguenze operative in relazione ai modi e criteri di conservazione dell’una o dell’altra parte della città esistente⁷⁸. Tuttavia, l’identificazione di queste parti, in linea generale portata avanti con criteri cronologici o qualitativi di vari elementi costituenti la realtà urbana, come sopra discusso, appare inadatta.

Criteri di identificazione

Nella normativa appare evidente il problema di definire precisamente quali siano le aree da salvaguardare in quanto centri storici.

Una tendenza sviluppata è stata quella di cercare dei criteri universali che permettano il riconoscimento dei centri storici. Un primo tentativo è stato quello di fissare un limite temporale che stabilisca un *terminus ante quem* grazie al quale è possibile attribuire la nozione di centro storico a un’area. Un esempio è la circolare esplicativa della legge 765 del 1967, la circolare ministeriale del 28 ottobre 1967, che tenta una definizione degli agglomerati, decodificando dei criteri orientativi, in termini urbanistici ma con riferimenti storico-architettonici. La norma seleziona dei “possibili criteri di orientamento che rientrano nella definizione di agglomerato di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale:

- strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano edifici costruiti in epoca anteriore al 1860, anche in assenza di monumenti od edifici di particolare valore artistico [...];
- strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro complesso costituiscano documenti di un costume edilizio altamente qualificato”⁷⁹.

⁷⁴ In particolare, gli scritti di Roberto Pane, a cui si deve la differenziazione.


⁷⁵ PANE 1987, p. 281.

⁷⁶ PANE 1968, p. 153.

⁷⁷ CERVELLATI – MILIARI 1977, p. 17.

⁷⁸ D’ALESSIO 1983, p. 453.

⁷⁹ C. M. 28/10/1967, n. 3210, art. 7, sulle Norme riguardanti l’attività costruttiva da osservare, in assenza dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione fino alla loro approvazione.



⁸⁰ La stessa norma citata al punto precedente prende in considerazione, al punto b, "strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate" (*ibidem*).

⁸¹ Una novità è quella promossa dal P.R.G. di Roma, che rifiuta il concetto di delimitazione del centro storico basata su elementi fisici, ma propone delle analisi che si impostano sul concetto di "tessuti", definiti come "gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti costituiti dall'aggregazione di edifici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l'esclusione delle sedi viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d'impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e funzionale" (Norme tecniche di attuazione, 12/02/2008, n. 18, Titolo II, Capo II, art. 25, comma 1). A questa linea teorica sembra accostarsi anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, nell'avviso per le *Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici*, definisce questi ultimi come "insediamenti storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico" (art. 1, p. 10).

⁸² D'ALESSIO 1983, p. 454.

⁸³ BENVENUTI 1997, p. 1.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ivi*, p. 2.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ D'ALESSIO 1983, pp. 444, 461.

Tuttavia, questi limiti cronologici risultano spesso artificiosi, non generalizzabili e opinabili, e variano a seconda delle situazioni prese in esame.

In alternativa sono stati proposti dei parametri basati sulla presenza ricorrente di elementi fisici e morfologici, come può essere il riferimento alla cerchia di mura urbane⁸⁰, un criterio valido per numerosi centri storici ma che mostra delle conclusioni simili all'esempio precedente, ossia che non può essere generalizzato e applicato ovunque⁸¹.

Gli anni Ottanta vedono il diffondersi di una nuova tendenza che si basa su criteri di giudizio qualitativi, che superano le concezioni puramente estetiche degli anni Sessanta e si fondano su criteri di armonia e unitarietà degli elementi componenti. Tuttavia, queste formulazioni risultano di difficile applicabilità, in quanto fissano dei presupposti, dei punti di partenza che rimangono in una sfera generale e vaga, non delineando puntualmente dei connotati che consentano di identificare cosa siano i centri storici⁸².

Nel tentare di rispondere al quesito, Feliciano Benvenuti suggerisce di "cominciare a trattare i confini avvicinandosi dall'esterno"⁸³. Il giurista definisce il centro storico come un luogo abitato caratterizzato da un'"individualità storica tale da rappresentare un *unicum*"⁸⁴. Quindi un agglomerato storico si può considerare centro storico quando l'insieme dei suoi elementi è in grado di definire "una individuale peculiarità"⁸⁵. Il centro storico si configura, secondo Benvenuti, come "il paesaggio dell'uomo"⁸⁶, come un complesso unitario caratterizzato dalla presenza umana, segnato da individui che vi abitano, marcato da "una comunità individuata per una serie di interrelazioni"⁸⁷ economiche e culturali.

Infine, una nuova idea enunciata⁸⁸ prende le mosse dalle considerazioni derivate dai dibattiti, dalla letteratura e dai tentativi della normativa e interpreta il problema definitorio differentemente, rinunciando alla ricerca di una nozione universalmente valida e applicabile di centro storico, le cui difficoltà nascono dal tentativo di una perimetrazione e qualificazione univoca su un'area che si presenta eterogenea in sé e quando confrontata con casi simili. Come visto, si sono ripetuti i tentativi di trovare una formula sufficientemente articolata, che soddisfi tutte le esigenze e preveda tutte le ipotesi, senza però renderla eccessivamente generica e inutilizzabile, e si sono rivelati vani.



Siena.

Conclusioni

I diversi modi in cui si è affrontata la problematica dei centri storici costituiscono una conseguenza del diverso oggetto di analisi: nel primo caso, quello del concetto culturale, si basa su una visione più ristretta e specifica; nell'altro, quello del concetto urbanistico, si estende l'oggetto di tutela all'intero agglomerato urbano. I due diversi approcci alla questione sono riflessioni di un conflitto di opinioni, ben più delineato a partire dagli anni Sessanta, che ha portato allo scontro, da un lato, di urbanisti e sociologi, che "considerano complessi aventi un valore culturale dei beni", e, dall'altro, architetti e critici d'arte, che "considerano semplicemente dei fatti di gusto di certe epoche"⁸⁹.

Il problema della definizione dell'oggetto in questione incontra non poche difficoltà visto che il diritto non è una regola astratta, una misura che si può adattare indifferentemente a qualsiasi fenomeno, ma deve il più possibile potere corrispondere alla natura di ciò che viene disciplinato⁹⁰.

Il dibattito e il confronto sul modo di porsi di fronte alla questione dei centri storici ha evidenziato *tout court* l'assenza di una visione totale di centro storico, che conduce a definizioni parziali, a proposizioni derivanti da esigenze e ambiti disciplinari diversi, paralleli, ma che non si escludono reciprocamente, con possibilità di integrazione e di complementarità. È, perciò, impossibile risolvere – o tentare di risolvere – il problema dei centri storici restando ancorati al solo aspetto della tutela e proponendo, in sede di definizione, soluzioni precostituite,

⁸⁹ GIANNINI 1973, p. 56.

⁹⁰ BENVENUTI 1973, p. 132.



che finiscono per trascurare la varietà e la mutevolezza delle situazioni caratterizzanti i diversi centri⁹¹.

Una ragionevole soluzione del problema definitorio dei centri storici risiede nel definire una normativa flessibile, in grado di accogliere la realtà peculiare di ogni singolo episodio costruttivo e che, estraniandosi dalle schematizzazioni di una visione che tenta determinazioni unificanti ma inevitabilmente settoriali, considera di scomporre i problemi della città "in un insieme non necessariamente armonico ed omogeneo ma per quanto possibile esauriente"⁹² e propone un "sommario critico"⁹³ per individuare le attività e le operazioni più adeguate da attuare nella realtà complessa del centro storico.

Bibliografia

- ANGIULI 2015 = A. ANGIULI, *La genesi urbanistica del centro storico. Dalla "Carta di Gubbio" alle nuove problematiche del risanamento*, in "Aedon – Rivista di arti e diritto on line", 2015, 2.
- BENVENUTI 1973 = F. BENVENUTI - M.S. GIANNINI - A. PREDIERI, *Aspetti giuridici dell'intervento pubblico nei centri storici*, in *L'intervento pubblico nei centri storici. Atti del convegno Gesca Venezia, 11-12 maggio 1973*, a cura di P.P. BALBO e F. ZAGARI, Bologna, Il Mulino, 1973, pp. 131-154.
- BENVENUTI 1997 = F. BENVENUTI, *Introduzione*, in G. CAIA - G. GHETTI, *La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche*, Torino, Giappichelli Editore, 1997, pp. 1-4.
- CERVELLATI – MILIARI 1977 = P.L. CERVELLATI – M. MILIARI, *I centri storici*, Firenze, Guaraldi Editore, 1977.
- CROVA 2020 = C. CROVA, *I 60 anni della Carta di Gubbio per la salvaguardia e il risanamento dei centri storici. Spunti per una riflessione sulla tutela in Italia*, in "Territori della cultura", 2020, 41, pp. 144-165.
- D'ALESSIO 1983 = G. D'ALESSIO, *I centri storici. Aspetti giuridici*, Milano, Giuffrè Editore, 1983.
- D'ANGELO 1994 = G. D'ANGELO, *Quadro dei soggetti e delle competenze in tema di interventi nei centri storici*, in "Rivista giuridica dell'edilizia", 1994, 6, pp. 209-228.
- FANTINI 2015 = S. FANTINI, *Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale*, in "Aedon – Rivista di arti e diritto on line", 2015, 2.
- FREGNA 1973 = R. FREGNA, *Per una rassegna del dibattito politico sulla conservazione dei centri storici*, in "Paramento", 1973, 20, pp. 10-24.
- GIANNINI 1973 = M.S. GIANNINI, *Legislazione urbanistica e competenze regionali sui centri storici*, in "Futuribili", 1973, 56-57, pp. 54-59.
- MAGRIN 2019 = A. MAGRIN, *Un Paese di centri storici*, in *Centri storici e città*, a cura di S. STORCHI, Parma, MUP Editore, 2019, pp. 17-23.
- MIARELLI MARIANI 1992 = G. MIARELLI MARIANI, *Centri storici. Note sul tema*, Roma, Bonsignori Editore, 1992.
- PANE 1964 = R. PANE, *Centro storico e centro antico*, in "Napoli Nobilissima", 1964, IV, pp. 218-219.

⁹¹ D'ALESSIO 1983, p. 59.

⁹² MIARELLI MARIANI 1992, p. 43.

⁹³ *Ibidem*.



- PANE 1968 = R. PANE, *Centro storico e centro antico*, in "Napoli Nobilissima", 1968, VII, pp. 153-157.
- PANE 1987 = R. PANE, *Centro storico e centro antico*, in *Attualità e dialettica del restauro*, a cura di M. Civita, Chieti, Solfanelli Editore, 1987, pp. 279-288.
- PERINI 2000 = A. PERINI, *La tutela dei centri storici. Un excursus sulle discipline giuridiche*, in "Rivista giuridica dell'edilizia", 2000, 2, pp. 315-335.
- SANAPO 2001 = M. SANAPO, *I centri storici come beni culturali. Un percorso difficile*, in "Aedon – Rivista di arti e diritto on line", 2015, 2.
- SCOCA – D'ORSOGNA 1997 = F.G. SCOCA – D. D'ORSOGNA, *Centri storici. Problema irrisolto*, in G. CAIA - G. GHETTI, *La tutela dei centri storici. Discipline giuridiche*, Torino, Giappichelli Editore, 1997, pp. 39-70.
- STORCHI 2019 = *Centri storici e città*, a cura di S. STORCHI, Parma, MUP Editore, 2019.
- VIDETTA 2021 = C. VIDETTA, *I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e urbanistica: profili critici*, in "Aedon – Rivista di arti e diritto on line", 2012, 3.
- VOLPIANO 2019 = M. VOLPIANO, *Il progetto di conoscenza per i centri storici*, in *Centri storici e città*, a cura di S. STORCHI, Parma, MUP Editore, 2019, pp. 32-36.

Sitografia

<https://www.ancsa.org>
<https://www.bosettiegatti.eu>
<https://civvih.icomos.org>
<https://www.dati.igsg.cnr.it>
<https://www.icomos.org>
<https://www.italianostra.org>
<https://www.lexambiente.it>
<https://media.beniculturali.it>
<https://www.unesco.org>
<https://www.studiotecnicopagliai.it>